



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Ufficio del Dirigente amministrativo

\*\*\*\*\*

Trento, 27 maggio 2014

**Ai Signori Presidenti degli Ordini professionali di Trento**

**Loro Sedi**

**Oggetto:** Note informative relative all'invio di atti con il sistema del processo civile telematico.

Si informano i signori consulenti tecnici di ufficio e periti iscritti all'albo del Tribunale di Trento che l'imminente avvio del processo civile telematico (PCT) impone la loro iscrizione nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE).

Quindi, si comunica che dal **30 giugno 2014** il deposito delle relazioni peritali sarà possibile soltanto per via telematica, anche per gli incarichi peritali conferiti anteriormente.

Pertanto, si riportano qui di seguito le istruzioni – estratte dal sito web del Ministero della Giustizia ( [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) servizi on line cui si rimanda per completezza.

### **ISCRIZIONE AL REGINDE – ISTRUZIONI**

**Estratto dal portale dei servizi telematici ( [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) servizi on line)**

Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverossia:

1. appartenenti ad un ente pubblico
2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'albo deve essere sempre fatto dall'ordine di appartenenza o dall'ente che si difende)

L'inserimento di un soggetto abilitato esterno nel RegIndE avviene a seguito di registrazione secondo le modalità indicate nel provvedimento contenente le specifiche tecniche al DM 44/2011, di seguito sintetizzate.

***Registrazione di un soggetto da parte di ordini professionali o ad Enti pubblici***

1. l'ordine o l'ente inviano una richiesta di censimento formale presso il responsabile S.I.A. del Ministero della Giustizia nella quale devono essere specificati:
  - informazioni idonee a identificare l'ente o l'ordine
  - la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla quale si procederà all'invio delle informazioni riguardanti i **Soggetti**
  - il nominativo del delegato all'invio delle informazioni sui **Soggetti**.

La richiesta di censimento deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata:  
[prot.dgsia.dog@giustiziacert.it](mailto:prot.dgsia.dog@giustiziacert.it)

2. dopo aver ricevuto, sempre via PEC, la risposta positiva di avvenuto censimento, l'ordine o ente invia un file contenente le informazioni necessarie alla registrazione nel RegIndE dei singoli **Soggetti**. Il file, *ComunicazioneSoggetti.xml*, deve essere conforme al formato definito nella struttura ComunicazioneSoggetti.xsd ed il formato dei dati deve coincidere con quello specificato nel file TipiBaseReGIndE.xsd e sottoscritto con firma digitale (o con firma elettronica qualificata) dal soggetto indicato, nel documento di censimento di cui al punto precedente, come delegato all'invio. Il file deve essere inviato, **esclusivamente via PEC**, all'indirizzo specificato nella risposta di avvenuto censimento. Il contenuto di tale file viene elaborato e l'esito viene restituito all'ordine/ente mittente, sempre via PEC, sotto forma di file strutturato, *Esiti.xml*. Per un maggior dettaglio si rimanda al documento di approfondimento allegato alla presente scheda.

I **Soggetti** possono essere registrati anche se non dotati di indirizzo di PEC: in tal caso essi potranno fruire solo del servizio di consultazione ma non dei servizi di deposito e comunicazione telematica.

E' possibile eseguire l'aggiornamento o la cancellazione dei dati relativi ad un soggetto iscritto nel RegIndE ovvero aggiungere altri soggetti ad un albo precedentemente inviato, inoltrando il file *ComunicazioneSoggetti.xml* opportunamente compilato all'indirizzo di PEC utilizzato nell'operazione di prima registrazione.

Nella sezione Documenti della scheda pubblicata sul sito è possibile scaricare un FAC-SIMILE semplificato del file da utilizzare per la comunicazione dei soggetti da registrare nel RegIndE

### ***Registrazione in proprio di un soggetto***

I professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo oppure i soggetti il cui ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo, ad eccezione degli avvocati, possono registrarsi al RegIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o utilizzando l'apposita funzionalità disponibile su questo Portale. In quest'ultimo caso, per accedere al servizio è necessaria l'identificazione c.d. "forte", tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione. Il token è rilasciato:


- a. da una pubblica amministrazione centrale o locale. Prende il nome di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS);
- b. da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale.

Ad autenticazione avvenuta, fare click sul proprio codice fiscale che compare in alto nella pagina (insieme alla funzione di Logout). Sarà presentata una nuova pagina all'interno della quale completare i propri dati e eseguire il caricamento (upload) del file contenente copia informatica, in formato PDF, della nomina o conferimento dell'incarico da parte del giudice.

Tale file deve essere firmato digitalmente dal soggetto che intende eseguire la registrazione.

Qualora il professionista s'isciva ad un albo, oppure pervenga, successivamente all'iscrizione in proprio, copia dell'albo da parte dell'ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall'ordine: in questo caso viene cancellata la precedente iscrizione e inviato un messaggio PEC di cortesia al professionista.

Ringrazio per l'attenzione e invio cordiali saluti.

  
IL DIRIGENTE  
Dott. Sandro Pettinato